



**TRIBUNALE DI GENOVA  
SEZIONE III PENALE  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
Giudice dott. Nicoletta CARDINO**

n. 423/06 R.G.Trib.  
n. 9532/02 R.G.P.M.

Il Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 12 gennaio 2007 nel procedimento penale n. 423/06 R.G.Trib. a carico di **CANTERINI Vincenzo** sulle eccezioni sollevate dalle difese dell'imputato e del responsabile civile ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ritenuto:

**1) quanto al difetto di legittimazione della costituita parte civile Leori Nicola**

- che a norma dell'art. 74 c.p.p. l'azione civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dal reato può essere esercitata nel processo penale da chiunque - sia o non sia persona offesa - che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato;
- che secondo la prospettazione accusatoria Leori è persona offesa dei reati di lesioni e di violenza privata attribuiti all'imputato;
- che pertanto Leori è legittimato all'esercizio dell'azione civile nel presente procedimento;

**2) quanto all'illegittimità della costituzione di parte civile della Associazione Giuristi Democratici di Genova (di seguito A.G.D.)**

- che la richiesta di estromissione dell'ente suddetto è motivata dal fatto che le condotte ascritte all'imputato non costituirebbero attività lesiva dei fini dell'A.G.D. secondo il suo statuto;
- che tale atto così descrive i suddetti fini:
  - *contribuire all'affermazione di un consapevole impegno da parte dei giuristi, individuale e collettivo, alla vita democratica nazionale e internazionale*
  - *adoperarsi attivamente per il continuo adeguamento delle strutture giuridiche alle esigenze più avanzate della realtà sociale, mediante la realizzazione di un assetto nuovo e più democratico dell'ordinamento giuridico e attuando i principi progressivi e antifascisti della Costituzione della Repubblica*
  - *promuovere l'orientamento democratico della cultura giuridica italiana*
  - *sostenere ogni azione in difesa dei diritti dell'uomo, della libertà dei popoli, del rispetto della sovranità e dell'indipendenza delle Nazioni, nello svolgimento pacifico dei rapporti internazionali;*

6

- che per quanto attiene l'oggetto del presente processo (presunti atti violenti commessi durante le manifestazioni contro il vertice G8, svoltosi a Genova il 19-21 luglio 2001, in particolare contro due legali aderenti al predetto ente - le parti civili VANO e VITALE -) nelle indicate circostanze di tempo e di luogo l'A.G.D. tra l'altro, ha collaborato al Genoa Social Forum (G.S.F.) prestando assistenza legale mediante gli avvocati iscritti all'ente;

- che questi ultimi hanno partecipato alle manifestazioni in qualità di osservatori oltre che in veste professionale, al fine di verificare il rispetto dei diritti dei manifestanti, all'uopo munendosi di adeguati segni di riconoscimento (maglia con la scritta - AVVOCATO - LAWYER e il numero di telefono del coordinamento legale del G.S.F. gestito dall'A.G.D.);

- che nel corso di tale attività dei legali aderenti all'A.G.D. si sarebbero verificate le condotte attribuite all'odierno imputato;

- che il servizio di assistenza legale offerto ai manifestanti dall'A.G.D., stanti i fini suoi propri, rientra certamente nell'attività dell'ente quale risulta dalle norme statutarie sopra richiamate;

- che le condotte ascritte all'imputato costituiscono lesione agli scopi statuari dell'ente in oggetto;

- che per giurisprudenza ormai consolidata anche associazioni non riconosciute, quali l'A.G.D., possono costituirsi parte civile in caso di danno derivante da reato dei loro interessi;

### **3) quanto alla tardività e alla conseguente inammissibilità della costituzione delle parti civili, della richiesta e del decreto di citazione del responsabile civile**

- che a norma dell'art. 79 c.p.p. la costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare (nel caso di specie mancante, trattandosi di reati per cui è prevista la citazione diretta) e successivamente, finché non siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 c.p.p. (atti introduttivi al dibattimento, in cui il giudice è tenuto a controllare la regolarità nella costituzione delle parti);

- che la stessa quindi è tempestivamente effettuata finché non sia stato dichiarato aperto il dibattimento, anche in caso di mero rinvio dell'udienza (cfr. al riguardo Cass. Sez. Pen. 5<sup>^</sup>, sent. n. 12906/1999 e Cass. Sez. Pen. 3<sup>^</sup>, sent. n. 8880/1998);

- che nella fattispecie alla prima udienza tenutasi il 10 febbraio 2006 il Tribunale ha disposto rinvio per impedimento a comparire dell'imputato; all'udienza 19 maggio 2006 è stato disposto nuovo rinvio per lo stesso motivo; all'udienza 26 settembre 2006, *in limine litis*, dichiarata la contumacia dell'imputato si sono quindi, legittimamente, costituite le parti civili;

- che nella stessa data la difesa dell'imputato ha chiesto termine per verificare l'ammissibilità di tale costituzione e il Tribunale ha disposto nuovo rinvio al 24 ottobre 2006; a tale ultima udienza le parti civili hanno chiesto la citazione del responsabile civile, cui il Tribunale ha provveduto con decreto in pari data, senza dichiarare aperto il dibattimento;

- che a norma dell'art. 83 co. 2 c.p.p. la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta al più tardi per il dibattimento; pertanto legittimamente le parti civili hanno avanzato la suddetta istanza nella perdurante fase degli atti introduttivi al dibattimento, in cui è ancora consentita la loro costituzione e ogni conseguente richiesta;

### **4) quanto alla nullità della citazione del responsabile civile in relazione alle ipotesi di reato attribuite all'imputato**

- che si contesta il nesso tra i fatti per cui si procede e l'attività istituzionale dell'imputato, funzionario della Polizia di Stato, con la conseguente esclusione della responsabilità civile del Ministero dell'Interno;

- che la Pubblica Amministrazione dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta "occasionalità necessaria", degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi (cfr. Cass. Sez. Pen. 3<sup>^</sup>, sent. n. 33562/2003);

